



ANVU

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA
UFFICIO STUDI GIURIDICI

In caso di irreperibilità temporanea per convalidare la notificazione non basta la prova della spedizione, ma è necessaria la prova dell'avviso di ricevimento del CAD

Nella notifica di spedizione per Atti Giudiziari, in caso di irreperibilità temporanea non basta la prova della spedizione ma è necessaria la prova dell'avviso di ricevimento del CAD per convalidare la notifica.

Lo hanno confermato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la Sentenza 10012 del 15 aprile 2021, con la quale ha precisato il punto odi diritto in modo definitivo.

La decisione si è resa necessaria per risolvere il contrasto giurisdizionale tra le sezioni, che nel corso degli anni avevano deciso in modo diverso, talvolta opposto, sul punto relativo all'applicazione dell'art. 8 della Legge 890/82 che disciplina la notifica di atti amministrativi tramite spedizione di Atti Giudiziari tramite il servizio postale.

Lo spunto è stato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale di Napoli che aveva accolto il ricorso di un cittadino avverso la notifica di una cartella esattoriale.

La Quinta Sezione civile della Cassazione, con ordinanza n. 21714 dell'8 ottobre 2020, aveva rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite al fine di risolvere il contrasto sulla questione, e così gli atti sono passati al massimo Collegio di legittimità, le Sezioni Unite, che hanno modificato l'orientamento precedente che affermava che ai fini della prova del perfezionamento della notifica postale diretta in caso di assenza temporanea del destinatario, è sufficiente che l'Ente impositore notificante produca in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto notificando, con l'attestazione di spedizione della Cad..

E' stato dato l'imprimatur invece all'altra lettura, affermatasi a partire dall'ordinanza della Sezione Quinta n. 5077/2019, che ritiene, invece, **che per considerare perfezionata la procedura di notificazione sia necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della CAD e a tal fine il notificante deve depositare in giudizio il relativo avviso di ricevimento.** In conclusione sul punto, la Suprema Corte ha formulato il seguente principio di diritto: **«In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di**

ANVU

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA

IL RESPONSABILE UFFICIO STUDI GIURIDICI

altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l' avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima».

Secondo le Sezioni Unite, va affermato che solo dall'esame concreto di tale atto (CAD) il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato- giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario. **In termini generali bisogna dunque ritenere che la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni dell'art. 8, quarto e secondo comma, legge 890/982**, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da "provvisorio" a "definitivo". Il che corrisponde alla configurazione strutturale, perfettamente aderente al dettato normativo de quo, di una fattispecie subprocedimentale a formazione progressiva, secondo un'interpretazione conforme a Costituzione nei richiamati principi.

**IL RESPONSABILE
VICE PRESIDENTE NAZIONALE
Cav. Dott. Roberto Benigni**